

GEWISS STADIUM

Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.

NORME COMPORTAMENTALI E REGOLAMENTO D'USO/ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA

Importante: l'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio è espressamente soggetta all'implicita accettazione da parte dello spettatore di questo Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega Nazionale Professionisti FIGC, dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel caso di Emergenze di Sanità Pubblica è necessario il rispetto di tutte le indicazioni, i regolamenti, i divieti e le norme comportamentali che di volta in volta verranno divulgate attraverso i canali di comunicazione.

L'ingresso nello Stadio determina l'accettazione del presente Regolamento.

- Per Stadio si intende l'intera struttura e i servizi di pertinenza, comprese le aree riservate esterne e incluse le aree di proprietà, occupate o utilizzate dal club
- Per Club si intende l'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.
- Per Evento si intende ogni partita che ha luogo nello Stadio.

1. L' utilizzazione/acquisto del titolo d'accesso comporta la piena accettazione del regolamento d'uso dello Stadio e del Codice di Regolamentazione emessi dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.

2. Il rispetto delle norme del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo, l'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro elevabile anche dalla società stessa, fatto salvo che l'inadempienza non costituisca più grave reato e fatta salva la possibilità di richiedere la refusione dei danni subiti dalla società.

3. Per l'accesso allo stadio è obbligatorio munirsi di regolare titolo d'accesso (abbonamento o biglietto) nominativo e personale per ogni utilizzatore. Il titolo d'accesso dovrà essere conservato integro per tutto il tempo di permanenza nell'impianto. Il personale preposto potrà richiederne l'esibizione in qualsiasi momento. Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società al quale è permesso verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso.

3.1 Qualora previsto dall'evoluzione normativa, per l'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto sportivo sarà necessario rispettare/sottoporsi a tutto ciò che di volta in volta sarà previsto dalle disposizioni emanate per la tutela sanitaria;

3.2 La violazione di dette misure potrebbe configurarsi come violazione del regolamento d'uso dell'impianto e quindi oggetto di successive contravvenzioni.

4. Il titolo di accesso allo stadio è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dalla società organizzatrice dell'evento. Nel caso in cui il detto titolo sia detenuto da

persona diversa dal titolare, che, utilizzando tale documento tenti di accedere allo Stadio, o venga sorpreso all'interno dello stesso, tale titolo d'accesso sarà ritirato dagli stewards, dai Funzionari del Club e dalle Forze dell'Ordine. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il titolo sarà custodito dal Club per l'eventuale riconsegna al titolare. La riconsegna del titolo sarà eseguita in favore dell'effettivo titolare solo dietro esibizione e deposito in copia conforme di denuncia alla Pubblica Autorità. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'abbonamento o del titolo valido per il singolo evento-manifestazione, in ottemperanza alle attuali normative fiscali, nonché per ragioni di Ordine Pubblico, non sarà rilasciato duplicato, né titoli equipollenti, né potrà consentirsi l'ingresso, né infine sarà rimborsato il prezzo e nulla potrà essere opposto alla Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.

5. Allo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l'accesso nello stadio. La società organizzatrice dell'evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l'avvenuto accesso.

6. L'accesso alla struttura deve avvenire attraverso l'ingresso indicato sul titolo ed è diritto/dovere dello spettatore di occupare il posto indicato sul titolo stesso e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo espressa autorizzazione della società che organizza l'evento.

7. L'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare titoli già emessi in caso di comportamenti non consentiti o scorretti, inoltre si riserva di non emettere titoli d'accesso ad utilizzatori che si siano dimostrati non rispettosi del presente regolamento e abbiano tenuto comportamenti lesivi all'immagine della Società. (atti violenti, discriminazioni razziali o territoriali, danni a persone o cose, ecc..).

8. L'utilizzatore del titolo di accesso è responsabile della titolarità e dell'intestazione nominativa dello stesso anche in caso di acquisto o cessione da parte di terzi, ed inoltre è responsabile dell'occupazione del posto assegnato, tenendo conto degli eventuali coinvolgimenti di responsabilità in caso di cessione del posto o occupazione diversa da quella indicata sul titolo di accesso.

9. Il personale preposto addetto all'assistenza del pubblico "STEWARD", durante la manifestazione è da considerarsi "incaricato di pubblico servizio", pertanto a maggior tutela dello stesso sarà applicabile il codice penale ed in particolare gli articoli che tutelano la figura di pubblico ufficiale.

10. Per ragioni di ordine pubblico l'Autorità di pubblica sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'accesso o la permanenza allo stadio anche a soggetti che dispongano di regolare titolo d'accesso. Non è consentito, in nessun caso, l'accesso allo stadio a persone soggette a diffida per atti di violenza.

11. Il Club non risponde, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a suo fatto e colpa, per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio e nelle aree limitrofe.

12. Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del Club.

13. L'utilizzatore/spettatore a semplice richiesta, potrà essere sottoposto da parte degli "STEWARD" a controlli di prevenzione e sicurezza al fine di escludere l'introduzione di sostanze e/o oggetti pericolosi, a mezzo di metal-detector,

sistemi tecnologici, attraverso il controllo tattile della persona, degli indumenti ed al controllo a vista dei contenuti di tasche, borse e zainetti, ecc. L'eventuale rifiuto a sottoporsi a tali controlli implica l'allontanamento dall'impianto.

14. I seguenti oggetti/sostanze non devono essere introdotti ed impiegati nello Stadio: alcol, veleni e sostanze pericolose, materiale infiammabile e imbrattante, droghe e sostanze psicotrope, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, mezzi di diffusione sonora, razzi e bengala, caschi, armi, oggetti pericolosi, luci laser, fischietti, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, aste e tutti gli oggetti che possono essere usati come arma e/o essere pericolosi per l'incolumità pubblica. Chiunque sarà trovato in possesso di tali materiali avrà l'accesso interdetto o sarà accompagnato all'uscita, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza e fatta salva la possibilità da parte della società di richiedere la refusione dei danni subiti.

15. L'ingresso dei passeggeri che non è da considerarsi consentito a priori è subordinato alla richiesta di autorizzazione da parte degli steward i quali dovranno collocarli in aree dedicate al fine di non creare intralcio per le vie di circolazione e di esodo.

16. Tamburi e megafoni verranno autorizzati entro limiti definiti in accordo con il GOS, esclusivamente per determinati settori e solo ed esclusivamente nel rispetto della procedura di autorizzazione prevista che impone la comunicazione preventiva delle persone che introdurranno e saranno responsabili dell'impiego corretto di tali strumenti.

17. È fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal GOS su richiesta della società sportiva. Nel limite e nei modi stabiliti dalla società sportiva, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita richiesta nel rispetto della procedura stabilita e indicando le proprie generalità complete; Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere, fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della squadra e degli Stati rappresentati in campo. Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara. È comunque vietato esporre materiale che per dimensioni e tipologia possano rappresentare motivi ostativi sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica ed ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.

18. È fatto divieto di coprire e rendere non visibile gli elementi di promozione pubblicitaria, sia con bandiere e striscioni che fisicamente occupando in modo non consono gli spazi di destinazione per il pubblico.

19. È vietata qualsiasi forma di esternazione inneggiante alla violenza ed alla discriminazione razziale o territoriale;

20. È vietato accedere e trattenersi all'interno dell'impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

21. È vietato inoltre scavalcare strutture di separazione fra settori diversi e terreno gioco; è vietato sostare sulle scale di smistamento e lungo i percorsi delle vie di fuga; è vietato lanciare qualsiasi tipo di oggetto dagli spalti; è vietato il travisamento, è vietato introdurre animali di qualsiasi tipo, è vietato asportare e trattenere qualsiasi elemento a corredo di impianti, strutture e manifestazione, compresi i palloni di gioco se non calciati con volontarietà da giocatori o addetti della società, è vietato svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non

sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., è vietato inoltre qualsiasi tipo di comportamento che possa essere ritenuto lesivo o molesto nei confronti della Società e di terzi. È severamente vietato arrampicarsi sulle strutture dello Stadio.

22. L'utilizzatore accetta l'eventuale allontanamento dell'impianto sportivo nel caso di comportamento scorretto, molesto e comunque non conforme ai disposti del presente Regolamento o delle disposizioni impartite dagli Steward.

23. L'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. si riserva la possibilità di richiedere la rifusione di eventuali costi sostenuti a seguito di comportamenti che abbiano generato danni a cose o persone ed all'immagine societaria.

24. In caso di emergenza: rimanere calmi; seguire le indicazioni del più vicino addetto alla sicurezza; percorrere le vie di fuga indicate dall'addetto alla sicurezza speditamente, ma senza correre ed accalcarsi; favorire il deflusso dei disabili; non percorrere le vie di esodo in senso contrario a quello indicato; avere un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri; scoraggiare comportamenti non conformi all'emergenza e collaborare per quanto possibile affinché non si sviluppino situazioni di panico. È severamente vietato ostruire i passaggi, le vie di accesso e di uscita, le uscite e gli ingressi, le scale.

25. Tutta l'area dell'impianto sportivo, comprese le zone adiacenti, è servita da sistemi di videosorveglianza e da sistemi di videoregistrazione. L'utilizzatore, attraverso l'acquisto del biglietto, prende atto ed autorizza l'Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. all'impiego delle immagini per i fini legati al controllo del rispetto del presente regolamento e per gli impieghi previsti dalla normativa.

26. La Società si riserva di impiegare il materiale video e fotografico a disposizione anche ai fini di cui ai punti precedenti.

27. Non è permesso introdurre nello Stadio (eccetto persone autorizzate) attrezzature in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti all'evento nello Stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di Legge, al Club. L'uso di telefonini è permesso solo per fini personali e privati.

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PASS DI SERVIZIO

Il rilascio del pass è soggetto alle disposizioni di volta in volta emanate dall'autorità competente.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dello stadio, l'applicazione del disposto delle leggi n. 401/1989; 377/2001, 88/2003 e 41/2007 e s.m.i. in materia di sicurezza negli stadi, nonché l'applicazione della vigente normativa tributaria in materia di biglietti di servizio, l'uso dei pass di servizio è soggetto alle seguenti norme:

1. I pass sono numerati. I possessori dei pass potranno accedere allo stadio solo dall'ingresso dedicato.
2. All'ingresso i possessori dei pass dovranno accettare di farsi identificare dal personale di servizio mediante l'esibizione di un documento di identità. In caso di rifiuto, non sarà consentito l'accesso allo stadio.
3. Dal momento dell'identificazione del portatore, ogni pass sarà nominativamente abbinato al suo possessore e non potrà essere utilizzato da altra persona.

4. I possessori dei pass avranno accesso solo alle aree indicate nei pass medesimi e solo per ragioni di servizio;
5. I possessori dei pass dovranno accettare di farsi identificare in qualsiasi momento dal personale di servizio mediante l'esibizione di un documento di identità. Il rifiuto di sottoporsi all'identificazione, l'uso di un pass assegnato ad altra persona o l'uso del pass per ragioni diversa da quelle di servizio o, infine, l'accesso ad aree non consentite, comporterà l'immediato accompagnamento all'uscita del possessore del pass, che potrà essere segnalato all'Autorità di Pubblica Sicurezza per gli accertamenti del caso. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2, decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla legge 41/2007 "Chiunque ...entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro... contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni".
6. Ai sensi dell'art. 1 quinquies legge 24 aprile 2003 n. 88 l'accesso indebito negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 persone è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 516,00 e che ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 legge 13 dicembre 1989 n. 401, chiunque superi indebitamente una recinzione o separazione di un impianto sportivo è punibile con l'arresto fino a sei mesi.
7. L'uso del PASS DI SERVIZIO costituisce un'integrale accettazione e presa visione del Regolamento d'uso dello Stadio, codice Etico e Codice di Condotta facente capo ad Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.

Riferimenti normativi:

- D. Min. Interno 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni)
- L.13/12/89 n 401 e successive modifiche ed integrazioni)
- D.L. 24/02/03 n. 28 L.conv. n88/2003 integrato dal D.L 17/08/05)
- D.M. 8/8/2007 organizzazione e servizio degli "Steward" ...e successive modifiche ed integrazioni)
- D.M. Interno del 28 Luglio 2011 Definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di Polizia affidati agli Steward, ...)
- Normativa cogente, disposizioni Ministeriali, dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni Sportive e delle Federazioni Sportive)
- Recepimento delle Disposizioni Normative mirate alla tutela dal rischio di contagio da COVID-19 e s.m.i.
- D.L. 111 del 6/8 2021 e dei Protocolli FIGC per la gestione degli eventi.

Per informazioni

info@atalanta.it
www.atalanta.it

Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.